



COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°. 30 del 24/03/2017

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2017.

L'anno 2017 il giorno 24 del mese di marzo alle ore 09:50 presso Castello "De Falconibus", a seguito di avvisi convocati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria – 1^a convocazione, seduta Pubblica Convocata dal presidente, il Consiglio comunale sotto la presidenza del SIG. FRANCESCO MARRA e con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa MARCELLA CALIA

A seguito di appello nominale, effettuato all'inizio della seduta, sono risultati presenti in aula n. 14 consiglieri comunali ed assenti n. 3.

In conseguenza il Presidente dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti i seguenti consiglieri comunali:

N.O.	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	AVV. GIUSEPPE ECCLESIA	X	
2	SERGIO ANNESE	X	
3	DR.SSA GABRIELLA FICOCELLI	X	
4	ING. FRANCESCO LUPOLI	X	
5	DOTT. LUIGI LATERZA	X	
6	ALESSANDRA D'ALFONSO	X	
7	FRANCESCO SIG. MARRA	X	
8	MARIKA MANDORINO	X	
9	ROSA TAGLIENTE	X	
10	GIOVANNI SMIRAGLIA	X	
11	AVV. GABRIELLA LANZA	X	
12	ANTONELLA LIPPOLIS	X	
13	EMILIANO D'AMATO	X	
14	DOTT. PIETRO BORRACCINO	X	
15	DOTT.SSA MARIA CRISTINA TOMAI PITINCA	X	
16	ANGELO DI LENA	X	
17	ANNA GIOVANNA SALAMIDA	X	

Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA Parere: Favorevole Data: 13/03/2017 Responsabile del Servizio DOTT. GIUSEPPE LALISCIA	REGOLARITA' CONTABILE Parere: Favorevole Data: 13/03/2017 Responsabile del Servizio Finanziario DOTT. GIUSEPPE LALISCIA
---	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, e sue modifiche e integrazioni;
- gli artt. 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;
- l'art. 91-bis del D.L. 1/2012;
- l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che "l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU";
- l'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;
- tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, nonché dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;
- l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;
- l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;
- l'art. 9-bis del D.L. 47/2014, convertito con modificazioni in L. 70/2014, contenente nuove disposizioni relative ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;
- la Legge n. 208/2015 con la quale sono state apportate ulteriori modifiche alla disciplina dell'IMU;

Visto altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

Richiamati in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la

detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

- il comma 10, ai sensi del quale la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari;

Richiamati, in particolare:

- l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:
 - è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
 - i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;
- l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:
 - l'esclusione dall'imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
 - l'esclusione dal tributo, altresì:
 - delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
 - della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - di un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;
- l'esclusione, a partire dal 2014, dal pagamento dell'IMU, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);
- l'art. 9-bis del D.L. 47/2014, convertito con modificazioni in L. 70/2014, in base al quale a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso e che pertanto tale tipologia non è soggetta ad IMU in quanto assimilata all'abitazione principale;

- l'art. 1, comma 13, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che ha previsto l'esenzione IMU dei terreni agricoli per i seguenti casi:
 - in riferimento alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (aree montane e di collina), si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;
 - posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

Vista la delibera consiliare n. 44 del 13/06/2014, con la quale è stato approvato il regolamento istitutivo dell'Imposta Unica Comunale (IUC), componente IMU;

Esaminata la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

Richiamato l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, che prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 30/12/2016 (ovvero l'art. 5 del D. L.244) il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2017 è stato differito al 31/12/2017;

Visto l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, nonché dall'art. 1, comma 10, lettera e) della Legge n. 208/2015, il quale stabilisce che: "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta

dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Visto altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.-Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. -

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

Dato atto che:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 e che l'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi **sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;**
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- *in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo*

permanente in istituti, purché non locata (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011);

Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote del tributo come segue:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: del **10,60 per mille**;
- aliquota prevista per l'abitazione principale iscritta nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: del **4 per mille**;
- detrazione per l'abitazione principale iscritta nelle categorie A/1, A/8 e A/9, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: **€ 200,00**;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 21/03/2017;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, espresso con nota acclarata al protocollo dell'Ente al n. 6374 del 20/03/2017 ed allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Sentiti gli interventi succedutisi sull'argomento di cui all'allegato resoconto di seduta che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto dell'uscita dall'aula del consigliere Lupoli (pres. n. 16);

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti: favorevoli n. 11 – contrari n. 2 (Tomai Pitinca e Salamida) ed astenuti n. 3 (D'Amato – Borraccino e Di Lena), resi per alzata di mano da n. 17 consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. Di confermare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2017, stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011, come segue:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: del **10,60 per mille**;
- aliquota prevista per l'abitazione principale iscritta nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: del **4 per mille**;
- detrazione per l'abitazione principale iscritta nelle categorie A/1, A/8 e A/9, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: **€ 200,00**;

3. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, e di provvedere all'inserimento nella suddetta sezione degli elementi risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI).

Successivamente, con n. 11 voti favorevoli – n. 2 contrari (Tomai Pitinca e Salamida) e n. 3 astenuti (D'Amato – Borraccino e Di Lena), resi per alzata di mano da n. 17 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

f.to SIG. FRANCESCO MARRA

Il Segretario Generale

f.to DOTT.SSA MARCELLA CALIA

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio informatico di questo comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per 15 giorni consecutivi (N. 432 Pubblicazioni) (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).

Pulsano, li 31/03/2017

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

f.to Arcangelo Libera

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni, su attestazione del messo comunale, certifica che:

La presente delibera è stata pubblicata il 31/03/2017 per rimanervi giorni 15 consecutivi

È divenuta esecutiva il 24/03/2017

perché dichiara immediatamente eseguibile

per decorrenza 10 giorni dalla pubblicazione

Pulsano, Li 31/03/2017

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

f.to Arcangelo LIBERA



COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

Prot. n. 6527

Pulsano, li 22.03.2017

Oggetto: *Trasmissione verbale commissione consiliare «Finanze, Tributi e Bilancio»*

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Al Sig. Sindaco

Al Sig. Segretario Generale

SEDE

In allegato si trasmette copia del verbale di cui all'oggetto della seduta del 21.03.2017

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il segretario verbalizzante
Arcangelo Libera

COMMISSIONE CONSILIARE "FINANZE - TRIBUTI - BILANCIO"

D'anno 2017 il giorno 21 del mese di marzo giusta
 convocazione n. 6291 del 17.03.2017, regolarmente notificata
 agli interessati, si è riunita la suddetta commissione, alle
 ore 18,05 senza punti d'ordine determinati ed i componenti
 erano: il presidente, il segretario, il segretario aggiunto il
 consigliere Arcangelo Schiera. Alle ore 18,10 lettura del verbale di
 alle ore 18,20 viene il cons. Sironi, il pres. D'Amico ed il
 cons. Borroccino. Si passa alla discussione dei
 punti che seguono: il punto dell'osservazione per quanto riguarda
 IMU - TASI e IRPEF. Dopo i discorsi dell'osservazione si
 passa alla discussione del punto sulle TALI 2017. Relazione
 sul punto il cons. Dupol. Dopo un'ampia relazione sul
 punto delle TALI ed i discorsi fatti dal cons. Dupol. si
 passa alla votazione di punto
 per il punto 1 (IMU): favorevole 3 - astenti 2 (Borroccino, D'Amico)
 " " 2 (TASI): favorevole 3 - " " " 2
 " " 3 (IRPEF): favorevole 3 - " " " 2
 " " 4 (TALI): favorevole 3 - " " " 2
 La riunione termina alle ore 18,50.


Il Presidente
 Leo M...

Il Segretario
 [Signature]

Il Segretario
 [Signature]

Antonio Benegiamo
Dottore Commercialista
Revisore Legale

COMUNE DI PULSANO			
Anno	Titolo	Classe	ARRIVO
2017	XIV		
Prot.n.	6374	Del	20/03/2017 12.00.52



Spett.le

Comune di Pulsano

Pec: protocollo@mailcert.comune.pulsano.ta.it

Alla cortese attenzione del:
Responsabile Serv. Econ. Finanz.
Dott. Giuseppe Laliscia

Oggetto: Richiesta parere su proposte di deliberazione di Consiglio Comunale nr. 22 e 23 del 06/03/2017 – Prot. 6068 del 14/03/2017

In riferimento alla richiesta del parere sulle proposte di deliberazione di C.C. nr. 22 e 23 del 06/03/2017 – Prot. 606 del 14/03/2017 avente ad oggetto rispettivamente "Imposta municipale propria (IMU) – Approvazione aliquote e detrazioni anno 2017", e "Determinazione aliquote TASI – Anno 2017", lo scrivente revisore ritiene non necessario esprimere il parere sulle proposte in oggetto, in quanto, così come stabilito dalla Sentenza T.A.R. Lecce N. 00339_2014 REG.RI, "il parere dei revisori dei conti, che rappresenta un requisito di legittimità delle deliberazioni aventi natura regolamentare in tema di tributi locali, non è necessario per quelle relative alla determinazione delle tariffe e delle aliquote in quanto la loro quantificazione ed i loro effetti sono oggetto di valutazione in sede di parere sulla proposta di bilancio preventivo di cui all'art. 174 del TUEL."

Cordiali saluti

Maglie, 17/03/2017

dott. Antonio Benegiamo



Via Scorrano, 135 73024 Maglie (LE)
Tel.0836-444977 Fax 0836-1950330 Cell.3282835913
Mail:info@benegiamoassociati.it Pec:a.benegiamo@legalmail.it

Presidente MARRA

Passiamo al punto successivo, il punto n. 13: *“Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote e detrazioni anno 2017”*.

La parola sempre all'Assessore Laterza.

Assessore LATERZA

Le prossime tre sono delibere anche queste propedeutiche per quella che sarà poi la discussione del Bilancio di Previsione e, così come sto per dire per l'IMU, anche per quanto riguarda la TASI e l'IRPEF non c'è stata alcuna modifica rispetto agli anni precedenti. Per cui noi andiamo ad approvare le aliquote che adesso ripeto, ma che voi conoscete bene perché sono le stesse dell'anno scorso: l'aliquota base di cui all'aliquota base di cui all'Art. 13 comma 6 del D.Lgs. 201/2011 del 10,60 per mille; l'aliquota prevista per le abitazioni iscritte in categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze di cui all'Art. 13 comma 7 D.Lgs. 201/2011 del 4 per mille; detrazione per l'abitazione principale iscritta nelle categorie A1, A8 e A9 di cui all'Art. 13 comma 7, sempre dello stesso Decreto di 200 euro.

Presidente MARRA

Grazie, Assessore.

Interventi?

Dichiarazioni di voto?

Procediamo con la votazione: *“Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote e detrazioni anno 2017”*.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, il punto in oggetto che viene approvato avendo riportato n. 11 voti favorevoli, n. 2 voti contrari, n. 3 astenuti su n. 16 Consiglieri presenti.

Presidente MARRA

Votiamo l'immediata esecutività.

Non essendovi richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, la proposta di immediata esecutività del provvedimento che

viene approvata avendo riportato n. 11 voti favorevoli, n. 2 voti contrari, n. 3 astenuti su n. 16 Consiglieri presenti.